SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 ottobre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani, nonchè agli eventi occorsi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e delle attività economiche e produttive.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 386 del 16 agosto 2016, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.»;

Considerato, in particolare, che con gli allegati 1 e 2 della sopra richiamata ordinanza n. 386 del 16 agosto 2016, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione Puglia dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ed ai titolari della attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 452 del 4 maggio 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 463 del 3 luglio 2017 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.361.260,22, mentre, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 832.183,85 e per i danni subiti dalle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.519.672,73;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e di Taranto, nei giorni 15 e 16 luglio 2016 il territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 il territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 il territorio della Regione Puglia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Puglia è stata, tra l'altro, assegnata la somma di euro 50.011,02 a favore dei soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani, mentre, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, è stata assegnata la somma di euro 143.274,21 a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili ed euro 389.199,96 per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Vista la nota prot. n. 3061 del 18 marzo 2019 con cui la Regione Puglia ha trasmesso un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari dei contributi in rassegna, inviando la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in relazione agli eventi calamitosi sopra riportati;

Considerato che le variazioni oggetto della presente delibera determinano un aumento del plafond assegnato alla Regione Puglia, con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, per un importo complessivo di euro 1.458.495,58;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 203218 del 26 agosto 2019 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2019, pari ad euro 100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Considerata la necessità di soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani, per euro 1.395.061,31;

Considerata, inoltre, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, la necessità di soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili per euro 32.270,00 e per i danni subiti dalle attività economiche e produttive per euro 31.164,27;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g)* e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile alla Commissione europea in data 5 ottobre 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, pari ad euro 50.011,02, sono integrati di euro 1.395.061,31 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 1.445.072,33.

2. In relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della regione Puglia, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, pari ad euro di euro 143.274,21, sono integrati di euro 32.270,00 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 175.544,21. In relazione ai medesimi eventi, inoltre, i contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, pari ad euro 389.199,96, sono integrati di euro 31.164,27 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 420.364,23.

3. La Regione Puglia provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 1 delle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 544 del 18 settembre 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A06697

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376 del 16 agosto 2016, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Liguria, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016»;

Considerato, in particolare, che con gli allegati 1 e 2 della sopra richiamata ordinanza n. 376 del 16 agosto 2016, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione Liguria dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ed ai titolari della attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione agli eventi verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 4.055.447,61;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Liguria è stata, tra l'altro, assegnata la somma di euro 4.011.720,94 a favore dei soggetti privati per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova;

Vista la nota prot. n. 100915 del 1° aprile 2019 con cui la Regione Liguria ha trasmesso un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari dei contributi in rassegna, inviando la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili, per un complessivo importo di euro 4.458.999,11;

Considerato che le variazioni oggetto della presente delibera determinano un aumento del plafond assegnato alla Regione Liguria, con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, per un importo di euro 447.278,17;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 203218 del 26 agosto 2019 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2019, pari ad euro 100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Considerata la necessità di soddisfare le esigenze dei soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova mediante l'adozione di una specifica delibera del Consiglio dei ministri ad integrazione della precedente del 21 dicembre 2018, per un importo di euro 447.278,17 da porre a carico dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 pari ad euro 4.011.720,94, sono integrati di euro 447.278,17 e, conseguentemente, rideterminati nel limite massimo di euro 4.458.999,11.

2. La Regione Liguria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376 del 16 agosto 2016.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A06698
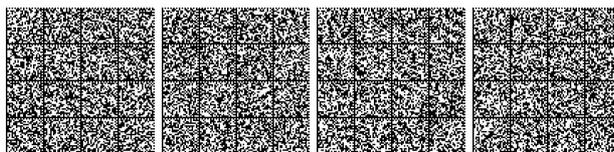
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2019.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pizzighettone a seguito di trasferimento in proprietà di un compendio immobiliare appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 4 maggio 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Pizzighettone (CR), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 27269 datato 6 luglio 2016 del notaio Galli in Cremona, sottoscritto dai rappresentanti dell'Agenzia del demanio e del Comune di Pizzighettone, con il quale il compendio immobiliare denominato «Cinta muraria di Pizzighettone, casematte interne alle mura, rivellino e torre del castello detta del Guado», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Pizzighettone (CR), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 13005 del 30 settembre 2016, con la quale è stato, tra l'altro comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Pizzighettone (CR) in forza dell'atto rep. n. 394/2006, avente decorrenza 1° ottobre 2006 e scaduto il 30 settembre 2012, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 309,00 euro, nonché dell'atto rep. n. 1018/2010, con decorrenza 1° gennaio 2011 e scaduto il 31 dicembre 2012, a fronte della corresponsione di un indennizzo di 327,13 euro;

Visto l'art. 6 dell'atto rep. n. 27269 del 6 luglio 2016, secondo cui, con riferimento alle entrate erariali rivenienti dall'utilizzo dell'immobile oggetto del trasferimento e risultanti alla data della stipula del medesimo atto, le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pizzighettone (CR) sono ridotte, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali e che, qualora non fosse possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procederà al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2017/5184/DGP-PBD del 12 aprile 2017, prot. n. 2018/17796/DGP-PBD dell'11 dicembre 2018 e prot. n. 2019/13882/DSI-PRI del 31 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 6 luglio 2016, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pizzighettone (CR), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Cinta muraria di Pizzighettone, casematte interne alle mura, rivellino e torre del castello detta del Guado».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 636,13 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 2.217,62 euro, nell'anno 2019 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2020, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 636,13 euro.
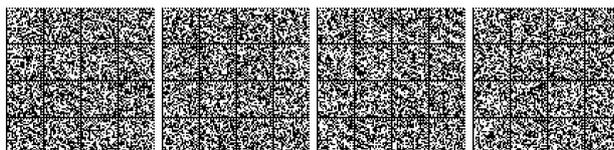
Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Pizzighettone (CR).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Pizzighettone (CR), e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Pizzighettone (CR) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1286

19A06675

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Impresa Verde Asti S.r.l. - Laboratorio centro studi vini Piemonte, in San Damiano d'Asti (Asti), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 15 marzo 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 15 aprile 2016, rettificato con decreto del 19 aprile 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 13 maggio 2016, con il quale al laboratorio Impresa Verde Asti S.r.l. - Laboratorio centro studi vini Piemonte, ubicato in San Damiano d'Asti (Asti), via Dante n. 4, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 luglio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 settembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Impresa Verde Asti S.r.l. - laboratorio centro studi vini Piemonte, ubicato in San Damiano d'Asti (Asti), via Dante n. 4, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 febbraio 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Impresa Verde Asti S.r.l. - Laboratorio centro studi vini Piemonte perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
acidità volatile in acido acetico	OIV-MA-AS313-02 R2015
acidità fissa in acido tartarico	OIV-MA-AS313-03 R2009
acidità totale in acido tartarico	OIV-MA-AS313-01 R2015 p.to 5.3
anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
glucosio + fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
massa volumica e densità relativa	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
titolo alcolometrico volumico effettivo (4-18%vol)	OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B
titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. UE 1308/2013 Allegato II parte IV + OIV-MA-AS311-02 R2009
titolo alcolometrico volumico totale	Reg. UE 1308/2013 Allegato II parte IV + OIV-MA-AS312-01A R2016 p.to 4B + OIV-MA-AS311-02 R2009

19A06695

DECRETO 16 ottobre 2019.

Modifica del decreto 18 luglio 2018 inerente l'inserimento di ceppi avicoli a lento accrescimento. (Decreto n. 72349).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009» ed in particolare:

l'art. 3, comma 9) che prevede nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;
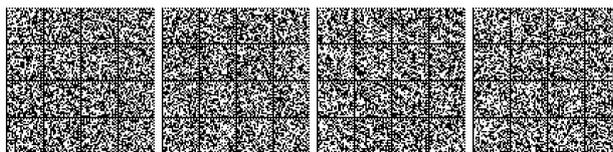
l'art. 11, comma 3) che prevede la possibilità di modificare l'Allegato 8 con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le Regioni e provincie autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio 2019 con il quale la direzione generale dello sviluppo rurale ha autorizzato, a seguito di parere favorevole da parte del CREA, ulteriori genotipi di *Gallus gallus* riconoscibili a lento accrescimento, denominati «Ranger Gold» (Ditta Aviagen), «Rowan Ranger» (Ditta Aviagen) e «Red JA» (Ditta Hubbard);

Considerato che al punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, per mero errore, si fa riferimento al decreto ministeriale 1° gennaio 2014, n. 19538 invece del decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536;

Ritenuto opportuno modificare l'Allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 al fine di:

inserire i ceppi a lento accrescimento riconosciuti con il richiamato decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio 2019;

correggere il punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018;

Sentito il parere del «Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica» nel corso della riunione del 12 giugno 2019;

Acquisito il parere favorevole delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano tramite consultazione a mezzo posta elettronica;

Decreta:

Art. 1.

L'Allegato 8, del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 è modificato come di seguito specificato:

dopo la lettera *d)* del punto 2. *Gallus gallus* è inserito

e) «Ranger Gold» (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;

f) «Rowan Ranger» (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;

g) «Red JA» (Ditta Hubbard), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661.

Art. 2.

Il punto 1. dell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 è modificato come di seguito specificato:

«1. Specie avicole di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536;»

Roma, 16 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A06680

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 settembre 2019.

Termini e modalità per la presentazione da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area delle dichiarazioni sostitutive previste per la definitiva chiusura dei relativi procedimenti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere *d)* ed *f)*, che definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale» e del «Contratto di area»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive 27 aprile 2006, n. 215, recante «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del contratto d'area e del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320 del 2000, approvato con decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374;

Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
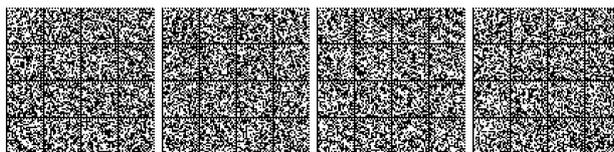
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Considerato che, per addivenire alla definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 28 del predetto decreto-legge prevede che le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «decreto-legge»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) Contratti d'area: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettere *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse a valere sui Patti territoriali o sui Contratti d'area nell'ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il procedimento si considera non definito qualora, a seguito dell'ultimazione del programma oggetto di agevolazione, entro i termini massimi stabiliti dalla normativa di riferimento, non sia stato ancora adottato il provvedimento definitivo di concessione previsto per la determinazione del contributo spettante in via definitiva o non siano state liquidate le somme residue spettanti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, in attuazione dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge, i contenuti, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.

Art. 3.

Definizione dei procedimenti per i quali non è stato adottato il provvedimento definitivo.

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono presentate dalle imprese beneficiarie ai fini dell'erogazione delle agevolazioni residue spettanti. Per la determinazione degli importi delle predette agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente decreto.

2. L'Allegato A è reso disponibile sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it

4. Le dichiarazioni tardive o difformi dall'Allegato A determinano la decadenza dai benefici ai sensi del successivo art. 6.

Art. 4.

Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo

1. In relazione ai procedimenti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, è stato adottato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state liquidate le somme residue spettanti, la dichiarazione sostitutiva è presentata dalle imprese beneficiarie entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'adozione degli atti necessari alla liquidazione delle somme medesime. A tal fine la dichiarazione è redatta in forma semplificata utilizzando lo schema di cui all'Allegato B al presente decreto.
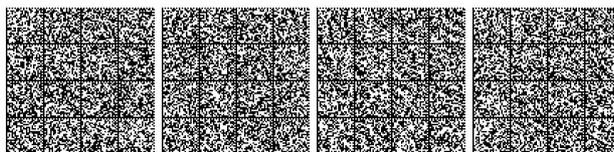
Art. 5.

Erogazione delle agevolazioni

1. Per i procedimenti di cui all'art. 3, il Ministero, trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 del medesimo articolo, provvede agli adempimenti necessari all'adozione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni nei confronti delle imprese beneficiarie che presentano la dichiarazione sostitutiva, determinando il contributo spettante. Il predetto contributo è determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle spese dichiarate per la realizzazione dell'investimento ed ammissibili in base alla normativa in vigore, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il Ministero, determinato il contributo spettante ai sensi del comma 1, ovvero operata la verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 4, dispone la liquidazione a favore dell'impresa delle somme residue eventualmente dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilità.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni caso ferme le disposizioni vigenti sulla prescrizione decennale dei crediti eventualmente già maturata.

Art. 6.

Decadenza

1. Il Ministero accerta la decadenza dai benefici nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la dichiarazione sostitutiva secondo le modalità e i termini indicati dall'art. 3, nonché la decadenza dalla procedura semplificata per l'ipotesi prevista dall'art. 4, fatti salvi gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni operative per l'attuazione dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'art. 28, comma 2, del decreto-legge sono adottate con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

2. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituenti risorse residue dei Patti territoriali ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge, sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione. Resta ferma l'attribuzione al «Fondo per la crescita sostenibile» di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai Contratti d'area.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 959

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

19A06681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2019.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xtandi» non rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1488/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2018 con la quale la società Astellas Pharma Europe B.V. ha chiesto per la specialità medicinale «Xtandi» (enzalutamide) la rimborsabilità della nuova indicazione terapeutica per il «trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (*castration resistant prostate cancer*, CRPC)»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 maggio 2019;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 luglio 2019;

Visto l'ulteriore parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 settembre 2019;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale XTANDI (enzalutamide): «Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (*castration resistant prostate cancer*, CRPC)» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06699
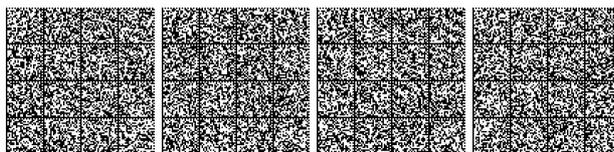
DETERMINA 10 ottobre 2019.

Rettifica della determina n. 1334/2019 del 6 settembre 2019 concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Herzuma». (Determina n. 1482/2019)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina recante riclassificazione del medicinale per uso umano «Herzuma», ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2019 e concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Herzuma» («Trastuzumab»), nella titolarità della società Celltrion Healthcare Hungary Kft;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per omessa indicazione, per errore materiale, di un inciso di sostanziale rilievo;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 1334/2019 del 6 settembre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina recante riclassificazione del medicinale per uso umano HERZUMA, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2019:

all'art. 1 *(Classificazione ai fini della rimborsabilità)* la locuzione:

«in associazione all'antracicline per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica»

è sostituita dalla seguente:

«in monoterapia per il trattamento dei pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06700
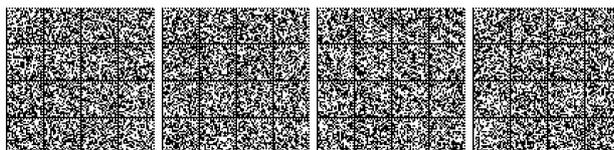
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2017 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-*bis*, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 52/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 314/2003, il quale:

a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-*bis* stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato, altresì, che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-*bis*, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto disposto normativo dispone che le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 è divenuto operativo ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano già posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Vista la nota n. 12220 del 17 ottobre 2018 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 15729/UDCM del 2 luglio 2019, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE il decreto n. 171 del 7 giugno 2019 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2017, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonché la relazione predisposta dall'ISIN nel marzo 2019 posta a base della proposta medesima;
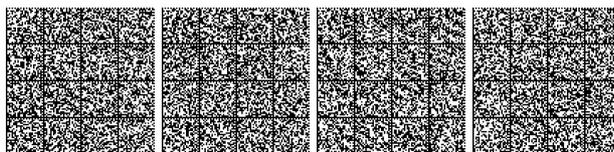
Considerato che con il citato decreto n. 171 del 7 giugno 2019, è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2017, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge 14 novembre 2013, n. 314, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;

Vista altresì la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, del comma 16, dell'art. 1, della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che di conseguenza la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. DIPE n. 4105 del 23 luglio 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 convertito dalla legge n. 368 del 2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. Modalità di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.

3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1317

ALLEGATO

Tabella: riparto finanziario annualità 2017

Impianti	Quota spettante al sito anno 2017 %	Importo spettante al sito anno 2017 €	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2017 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2017 €
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,0460	4.602.393,81	**Comune di Saluggia (VC)**	**15,523020**	**2.301.196,91**
			Provincia di Vercelli	**7,761510**	**1.150.598,45**
			Comune di Cigliano (VC)	0,739442	109.617,95
			Comune di Crescentino (VC)	2,244319	332.707,16
			Comune di Lamporo (VC)	0,328244	48.660,25
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,634283	242.272,89
			Comune di Rondissone (TO)	0,565545	83.838,74
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,705410	104.572,91
			Comune di Verolengo (TO)	1,544267	228.928,55
Centrale "Enrico Fermi"	10,6623	1.580.626,57	**Comune di Trino (VC)**	**5,331160**	**790.313,28**
			Provincia di Vercelli	**2,665580**	**395.156,64**
			Comune di Camino (AL)	0,355407	52.687,01
			Comune di Costanzana (VC)	0,344818	51.117,25
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,484988	71.896,63
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,030104	4.462,74
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,481838	71.429,66
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,401607	59.535,89
			Comune di Ronsecco (VC)	0,296550	43.961,80
			Comune di Tricerro (VC)	0,270268	40.065,65
Centrale di Latina	11,7681	1.744.551,98	**Comune di Latina**	**5,884050**	**872.275,99**
			Provincia di Latina	**2,942025**	**436.138,00**
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,444666	214.163,28
			Comune di Nettuno (RM)	1,497359	221.974,71
Centrale di Caorso	10,7368	1.591.667,79	**Comune di Caorso (PC)**	**5,368400**	**795.833,89**
			Provincia di Piacenza	**2,684200**	**397.916,95**
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,326851	48.453,75
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,290649	43.087,01
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,432448	64.107,89
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,796255	118.040,15
			Comune di Piacenza	0,451413	66.919,34
			Comune di Pontenure (PC)	0,124173	18.407,92
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,262411	38.900,90
Centrale del Garigliano	10,0997	1.497.218,48	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	**5,049840**	**748.609,24**
			Provincia di Caserta	**2,524920**	**374.304,62**
			Comune di Castelforte (LT)	0,439513	65.155,23
			Comune di Cellole (CE)	0,604958	89.681,48
			Comune di Galluccio (CE)	0,009774	1.448,94
			Comune di Minturno (LT)	0,884353	131.100,16
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,035190	5.216,71
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,000105	15,57
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,551027	81.686,53
Impianto ITREC	10,5017	1.556.818,55	**Comune di Rotondella (MT)**	**5,250860**	**778.409,28**
			Provincia di Matera	**2,625430**	**389.204,64**
			Comune di Nova Siri (MT)	0,789615	117.055,80
			Comune di Policoro (MT)	1,567956	232.440,30
			Comune di Tursi (MT)	0,267859	39.708,53
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,3166	1.084.649,08	**Roma Capitale**	**3,658320**	**542.324,54**
			Città metropolitana di Roma Capitale	**1,829160**	**271.162,27**
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,107846	164.231,69
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,057321	8.497,50
			Comune di Fiumicino (RM)	0,275714	40.872,99
			Comune di Formello (RM)	0,388279	57.560,09
EURATOM CCR Ispra	5,9131	876.588,41	**Comune di Ispra (VA)**	**2,956570**	**438.294,21**
			Provincia di Varese	**1,478285**	**219.147,10**
			Comune di Angera (VA)	0,416815	61.790,39
			Comune di Belgirate (VB)	0,100668	14.923,44
			Comune di Brebbia (VA)	0,207730	30.794,76
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,123618	18.325,65
			Comune di Lesa (NO)	0,238506	35.357,12
			Comune di Ranco (VA)	0,127073	18.837,83
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,263875	39.117,93
Impianto Bosco Marengo	1,9556	289.900,33	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	**0,977780**	**144.950,16**
			Provincia di Alessandria	**0,488890**	**72.475,08**
			Comune di Alessandria	0,122504	18.160,50
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,024675	3.657,92
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,016405	2.431,95
			Comune di Fresonara (AL)	0,010362	1.536,11
			Comune di Frugarolo (AL)	0,035742	5.298,54
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,165135	24.480,30
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,058989	8.744,77
			Comune di Predosa (AL)	0,005855	867,97
			Comune di Tortona (AL)	0,049223	7.297,02
	100,0000	**14.824.415,00**	**TOTALI**	**100,000000**	**14.824.415,00**

19A06674
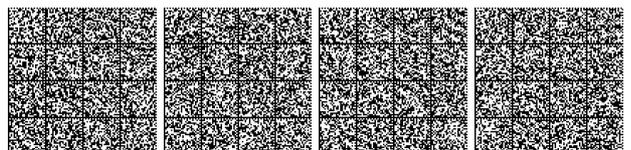
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramiperal»

Estratto determina n. 1478/2019 del 10 ottobre 2019

Medicinale: PRAMIPERAL (pramipexolo).

Titolare A.I.C.: Ralpharma S.r.l., via Visconti di Modrone n. 2 - 20122 Milano.

Confezioni:

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920016 (in base 10);

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920028 (in base 10);

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920030 (in base 10);

«1,57 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920042 (in base 10);

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920055 (in base 10);

«2,62 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920067 (in base 10);

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920079 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 0,375 mg di «Pramipexolo» dicloridrato - Monoidrato equivalenti a 0,26 mg «Pramipexolo»;

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 0,75 mg di «Pramipexolo» dicloridrato - Monoidrato equivalenti a 0,52 mg «Pramipexolo»;

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 1,5 mg di «Pramipexolo» dicloridrato monoidrato - Equivalenti a 1,05 mg «Pramipexolo»;

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 2,25 mg di «Pramipexolo» dicloridrato - Monoidrato equivalenti a 1,57 mg «Pramipexolo»;

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 3 mg di «Pramipexolo» dicloridrato monoidrato - Equivalenti a 2,1 mg «Pramipexolo»;

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 3,75 mg di «Pramipexolo» dicloridrato - Monoidrato equivalenti a 2,62 mg «Pramipexolo»;

ogni compressa a rilascio prolungato contiene 4,5 mg di «Pramipexolo» dicloridrato monoidrato - Equivalenti a 3,15 mg p«Pramipexolo».

eccipienti: ipromellosa; calcio idrogeno fosfato anidro; magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Officine di produzione:

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio lotti:

Ferrer Internacional, S.A. - Joan Buscallà 1-9 - E-08190 Sant Cugat del Vallès (Barcellona);

Laboratorios Normon, S.A - Ronda de Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760 Madrid.

Confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l. - strada Provinciale Pianura n. 2 Pozzuoli (NA) - Italia.

Produttore principio attivo:

Crystal Pharma S.A.U - Parque tecnológico de Boecillo - Parcela 105 - Spagna, 47151 Boecillo, Valladolid;

Amino Chemicals - A61, Industrial Estate - Malta-MRS 3000 Marsa.

Indicazioni terapeutiche: «Pramiperal» è indicato negli adulti per il trattamento dei segni e dei sintomi della malattia di Parkinson idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o «on/off»).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920016 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 1,48; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 2,78;

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920055 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 35,97; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 67,47;

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920030 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 17,99; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 33,75;

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920079 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 53,97; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 101,22;

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Opa-Al-Pvc - A.I.C. n. 045920028 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 2,97; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5,57.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pramiperal» (Pramipexolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
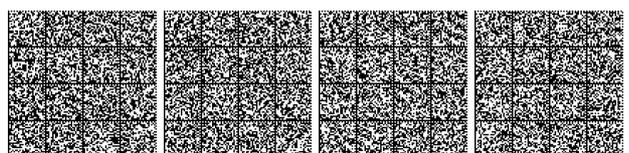
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pramiperal» (Pramipexolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06701

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex»

Estratto determina AAM/PPA n. 810 dell'8 ottobre 2019

Codice pratica: C1A/2019/1087.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEPONEX nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«25 mg compresse» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824050 (base 10) 0VHNHL (base 32);

«25 mg compresse» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824062 (base 10) 0VHNHY (base 32);

«25 mg compresse» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/AL - A.I.C. n. 028824074 (base 10) 0VHNJB (base 32);

«25 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824086 (base 10) 0VHNJQ (base 32);

«25 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824098 (base 10) 0VHNK2 (base 32);

«25 mg compresse» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824100 (base 10) 0VHNK4 (base 32);

«25 mg compresse» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824112 (base 10) 0VHNKJ (base 32);

«25 mg compresse» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824124 (base 10) 0VHNKW (base 32);

«25 mg compresse» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824136 (base 10) 0VHNL8 (base 32);

«25 mg compresse» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824148 (base 10) 0VHNLN (base 32);

«25 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824151 (base 10) 0VHNLR (base 32);

«25 mg compresse» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824163 (base 10) 0VHNM3 (base 32);

«25 mg compresse» 5000×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824175 (base 10) 0VHNMH (base 32);

«100 mg compresse» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824187 (base 10) 0VHNMV (base 32);

«100 mg compresse» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824199 (base 10) 0VHNN7 (base 32);

«100 mg compresse» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824201 (base 10) 0VHNN9 (base 32);

«100 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824213 (base 10) 0VHNNP (base 32);

«100 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824225 (base 10) 0VHNP1 (base 32);

«100 mg compresse» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824237 (base 10) 0VHNPF (base 32);

«100 mg compresse» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824249 (base 10) 0VHNPT (base 32);

«100 mg compresse» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824252 (base 10) 0VHNPW (base 32);

«100 mg compresse» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824264 (base 10) 0VHNQ8 (base 32);

«100 mg compresse» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824276 (base 10) 0VHNQN (base 32);

«100 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824288 (base 10) 0VHNR0 (base 32);

«100 mg compresse» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824290 (base 10) 0VHNR2 (base 32);

«100 mg compresse» 5000×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824302 (base 10) 0VHNRG (base 32);

«25 mg compresse» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824314 (base 10) 0VHNRU (base 32);
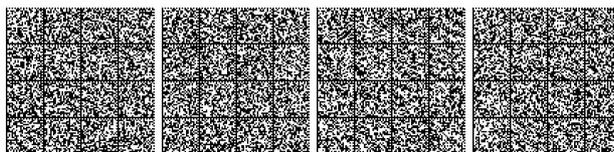
«25 mg compresse» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824326 (base 10) 0VHNS6 (base 32);

«25 mg compresse» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824338 (base 10) 0VHNSL (base 32);

«25 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824340 (base 10) 0VHNSN (base 32);

«25 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824353 (base 10) 0VHNT1 (base 32);

«25 mg compresse» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824365 (base 10) 0VHNTF (base 32);

«25 mg compresse» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824377 (base 10) 0VHNTT (base 32);

«25 mg compresse» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824389 (base 10) 0VHNU5 (base 32);

«25 mg compresse» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824391 (base 10) 0VHNU7 (base 32);

«25 mg compresse» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824403 (base 10) 0VHNUM (base 32);

«25 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824415 (base 10) 0VHNUZ (base 32);

«25 mg compresse» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824427 (base 10) 0VHNVC (base 32);

«25 mg compresse» 5000×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824439 (base 10) 0VHNVR (base 32);

«100 mg compresse» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824441 (base 10) 0VHNVT (base 32);

«100 mg compresse» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824454 (base 10) 0VHNW6 (base 32);

«100 mg compresse» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824466 (base 10) 0VHNWL (base 32);

«100 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824478 (base 10) 0VHNWY (base 32);

«100 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824480 (base 10) 0VHNX0 (base 32);

«100 mg compresse» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824492 (base 10) 0VHNXD (base 32);

«100 mg compresse» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824504 (base 10) 0VHNXS (base 32);

«100 mg compresse» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824516 (base 10) 0VHNY4 (base 32);

«100 mg compresse» 84×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824528 (base 10) 0VHNYJ (base 32);

«100 mg compresse» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824530 (base 10) 0VHNYL (base 32);

«100 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824542 (base 10) 0VHNYY (base 32);

«100 mg compresse» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824555 (base 10) 0VHNYY (base 32);

«100 mg compresse» 5000×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 028824567 (base 10) 0VHNZC (base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: clozapina.

Titolare A.I.C.: Mylan Ire Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Dublino, UNIT 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraindicate la classificazione ai fini della fornitura è la seguente:

RNR medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, per le confezioni sino a 100 compresse;

OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile, per le confezioni da 500 e 5000 compresse.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06702

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trusopt»

Estratto determina AAM/PPA n. 811 dell'8 ottobre 2019

Codice pratica: VC2/2017/745.

Codice procedura europea: FR/H/0070/001/II/68/G.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. e autorizzazione variazioni.

Autorizzazione del *grouping* di variazioni di tipo II: 1 variazione di tipo II - B.II.b.1.z, 4 variazioni tipo IAIN - B.II.b.1.a, 2 variazioni di tipo IAIN - B.II.b.2.c.1, 1 variazione di tipo IAIN - B.II.b.2.c.2, 1 variazione di tipo IB - B.II.b.1.z, 1 variazione di tipo II - B.II.e.1.b.2 (concernente l'autorizzazione di nuove confezioni).
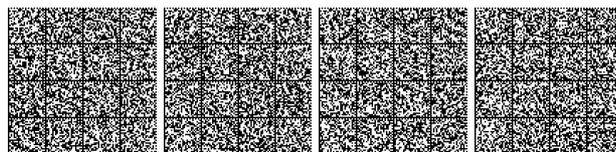
È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRUSOPT anche nelle nuove confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«20 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 031848056 (base 10) 0YCXMS (base 32);

«20 mg/ml collirio soluzione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 031848068 (base 10) 0YCXN4 (base 32);

«20 mg/ml collirio soluzione» 6 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 031848070 (base 10) 0YCXN6 (base 32);

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Principio attivo: dorzolamide.

Sono inoltre autorizzate le variazioni di seguito riportate:

aggiunta del sito Santen Pharmaceutical Co Ltd. Noto Plant, 2-14 Shikinami hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, 929-1494, Giappone come sito di produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto finito e modifiche correlate di processo, *batch size* e controlli *in-process*;

aggiunta del sito Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Strasse 1, Harsewinkel, Nordrhein-Westfalen, 33428, Germania come sito di importazione fisica e confezionamento secondario;

aggiunta del sito Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V., Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen, Paesi Bassi come sito di importazione fisica e confezionamento secondario;

aggiunta del sito Santen Oy, Niittyhaankatu 20, FI-33720 Tampere, Finlandia come sito di confezionamento secondario, importazione fisica, controllo e rilascio.

aggiunta del sito Shinko Chemicals Co., Ltd, Matto Factory, 2505, Matsumotomachi, Hakusan City, Ishikawa, 924-0057, Giappone come fornitore di componenti di confezionamento primario sterilizzati da usare nella produzione in asepsi del prodotto finito.

Titolare AIC: Santen Italy S.r.l. (codice fiscale 08747570961), con sede legale e domicilio fiscale in via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06703

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biochetasi»

Estratto determina AAM/PPA n. 807 dell'8 ottobre 2019

Codice pratica: N1B/2019/834BIS.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIOCHETASI nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicate.

Confezioni:

«granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 015784073 (base 10) 0H1Q49 (base 32);

«granulato effervescente» 16 bustine - A.I.C. n. 015784085 (base 10) 0H1Q4P (base 32);

«granulato effervescente» 18 bustine - A.I.C. n. 015784097 (base 10) 0H1Q51 (base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Principio attivo: acido citrico, potassio citrato, riboflavina-5-monofosfato monosodico, sodio citrato, tiamina-difosfato estere libero, vitamina B6 cloridrato.

Titolare AIC: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202), con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99, 5 - 40133 Bologna (BO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06704

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durogesic»

Estratto determina AAM/PPA n. 809 dell'8 ottobre 2019

Codice pratica: C1B/2019/1151.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DUROGESIC anche nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«12 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212103 (base 10) 0VVHG7 (base 32);
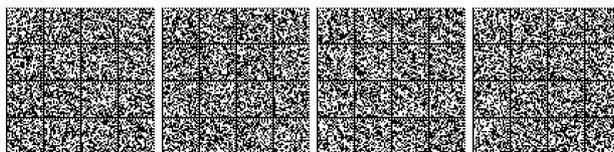
«12 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212115 (base 10) 0VVHGM (base 32);

«12 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212127 (base 10) 0VVHGZ (base 32);

«12 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212139 (base 10) 0VVHHC (base 32);

«12 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212141 (base 10) 0VVHHF (base 32);

«12 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212154 (base 10) 0VVHHU (base 32);

«12 mcg/ora cerotti transdermici» 30 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212166 (base 10) 0VVHJ6 (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212178 (base 10) 0VVHJL (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212180 (base 10) 0VVHJN (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212192 (base 10) 0VVHK0 (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici»” 10 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212204 (base 10) OVVHKD (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212216 (base 10) 0VVHKS (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212228 (base 10) OVVHL4 (base 32);

«25 mcg/ora cerotti transdermici» 30 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212230 (base 10) 0VVHL6 (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212242 (base 10) 0VVHLL (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212255 (base 10) 0VVHLZ (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212267 (base 10) 0VVHMC (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212279 (base 10) 0VVHMR (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212281 (base 10) 0VVHMT (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212293 (base 10) 0VVHN5 (base 32);

«50 mcg/ora cerotti transdermici» 30 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212305 (base 10) 0VVHNK (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212317 (base 10) 0VVHNX (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212329 (base 10) 0VVHP9 (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212331 (base 10) 0VVHPC (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212343 (base 10) 0VVHPR (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212356 (base 10) 0VVHQ4 (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212368 (base 10) 0VVHQJ (base 32);

«75 mcg/ora cerotti transdermici» 30 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212370 (base 10) 0VVHQL (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212382 (base 10) 0VVHQY (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 5 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212394 (base 10) 0VVHRB (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 8 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212406 (base 10) 0VVHRQ (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 10 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212418 (base 10) 0VVHS2 (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 16 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212420 (base 10) 0VVHS4 (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 20 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212432 (base 10) 0VVHSJ (base 32);

«100 mcg/ora cerotti transdermici» 30 cerotti transdermici a matrice - A.I.C. n. 029212444 (base 10) 0VVHSW (base 32).

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Principio attivo: fentanil.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano (MI), via Michelangelo Buonarroti, 23 - CAP 20093 - codice fiscale 00962280590

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06705

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge dell'11 luglio 2019, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2019.

In conformità all'articolo XVIII, Sezione 27, lettera *a)*, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° ottobre 2019.

19A06678

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo ai ruoli del personale militare collocato in ausiliaria al 31 luglio 2019

Ai «Ruoli del personale militare collocato in ausiliaria», pubblicati nel Supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2019, sono apportate le variazioni indicate nella colonna «Note» di cui alla sottostante tabella:

UFFICIALI IN AUSILIARIA

ESERCITO ITALIANO

RUOLO NORMALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO, TRASMISSIONI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Gen. B.	BRIANI	Alfio	05/08/1954	06/08/2014	nominativo inserito
Gen. C.A.	MARIOLI	Mario	06/08/1951	07/08/2014	nominativo inserito
Gen. B.	BONASSISA	Alfonso	20/08/1954	21/08/2014	nominativo inserito
Col.	RICCA	Andrea	29/08/1954	30/08/2014	nominativo inserito
Gen. B.	GRIMALDI	Luigi	08/12/1955	30/03/2015	nominativo inserito
Gen. B.	SEMENZA	Gianni	04/07/1959	01/03/2016	nominativo depennato
Gen. D.	FRANCAVILLA	Luigi	28/05/1957	29/05/2017	nominativo inserito
Col.	IANNUZZI	Antonio	26/05/1959	27/05/2019	nominativo depennato
Ten. Col.	FORMISANO	Giovanni	23/04/1960	01/07/2019	nominativo depennato

RUOLO NORMALE ARMA TRASPORTI E MATERIALI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Gen.	DELLOMONACO	Luigi	27/11/1960	18/03/2018	corretto il cognome

RUOLO NORMALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Gen.	DONATI	Furio	04/08/1954	05/08/2014	nominativo inserito

RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Gen.	CARAMANICA	Antonio	31/07/1953	01/08/2014	nominativo inserito
Brig. Gen.	RINALDI	Pasquale Rosario	22/08/1958	22/08/2016	nominativo depennato

RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Col.	ROMANO	Giuseppe	13/08/1954	14/08/2014	nominativo inserito
Brig. Gen.	BONELLI	Ugo	26/05/1956	27/05/2017	corretto il cognome
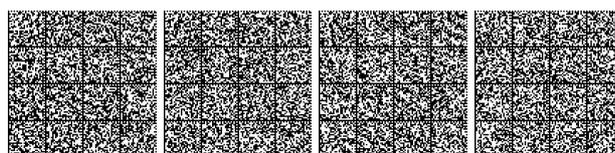
RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO, TRASMISSIONI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Col.	CANTE	Roberto	12/08/1954	13/08/2014	nominativo inserito
Gen. B.	NOCCA	Francesco	17/03/1960	01/07/2016	nominativo depennato
Col.	LUSINI	Stefano	02/01/1958	03/01/2018	nominativo depennato
Col.	TRIONFI	Giandomenico	04/01/1959	23/07/2018	nominativo inserito
Gen. B.	MININI	Roberto	08/09/1960	31/12/2018	nominativo inserito

RUOLO SPECIALE DELL'ARMA DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Col.	LUSINI	Stefano	02/01/1958	03/01/2018	corretto il ruolo

MARINA MILITARE

RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Amm. Sq.	FOLTZER	Emilio	04/04/1956	05/04/2017	nominativo inserito

RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA (SPECIALITA' GENIO NAVALE, ARMI NAVALI E INFRASTRUTTURE

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
C.A.	PICCINI	Mario	13/05/1958	07/03/2015	nominativo depennato
Amm. Isp. Ca.	SCANO	Marco	15/12/1953	31/12/2015	nominativo depennato
Amm. Isp. Ca.	TORTORA	Stefano	04/12/1951	05/12/2016	nominativo inserito
C.A.	MUGNAINI	Giulio	23/11/1959	01/03/2017	nominativo depennato
Amm. Isp. Ca.	MORELLATO	Claudio	30/05/1954	31/05/2017	corretto il grado
Amm. Isp. Ca.	BOLDRINI	Valerio	23/01/1955	24/01/2018	corretto il grado

RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Amm. Isp. Ca.	TARABBO	Mario	05/08/1949	06/08/2014	corretto il grado
Amm. Isp.	ANASTASIO	Gerardo	29/05/1956	30/05/2019	corretti data di nascita e ruolo

RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Amm. Isp.	MORANTE	Vincenzo	13/01/1953	14/01/2016	nominativo inserito
Amm. Isp. Ca.	DELL'ANNA	Ilarione	28/12/1951	29/12/2016	corretto il grado
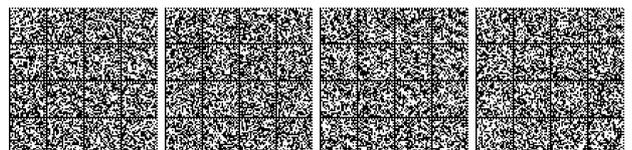
Amm. Isp. Ca.	DE MICHELE	Domenico	13/01/1952	14/01/2017	corretto il grado
Amm. Isp. Ca.	DE TULLIO	Giovanni	01/01/1953	02/01/2018	corretto il grado
Amm. Isp. Ca.	MELONE	Vincenzo	09/02/1953	10/02/2018	corretto il grado

RUOLO DEL CORPO UNICO DEGLI SPECIALISTI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
C.F.	MANGIA	Cosimo	27/09/1956	27/09/2015	nominativo depennato

AERONAUTICA MILITARE

RUOLO NAVIGANTI NORMALE DELL'ARMA AERONAUTICA

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Gen. B.A.	SAVOLDELLI PEDROCCHI	Giovanni	20/10/1959	01/03/2017	nominativo depennato
Gen. B.	DE MEO	Gennaro	05/02/1961	01/03/2017	corretto il ruolo
Gen. B.A.	GIANNITRAPANI	Federico Giovanni	12/08/1958	01/08/2017	nominativo depennato
Gen. B.A.	MICHELI	Fabrizio	26/10/1960	01/03/2018	nominativo inserito
Gen. B.A.	NICOLO'	Stefano	29/09/1961	07/05/2019	nominativo inserito

RUOLO NORMALE DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Gen. B.	CESARI	Giorgio	06/10/1954	07/10/2015	nominativo depennato
Col.	DI LUZIO	Roberto	15/08/1957	31/12/2016	nominativo depennato
Gen. B.	NUCCETELLI	Fabio	30/04/1959	01/03/2017	nominativo depennato
Gen. B.	DE MEO	Gennaro	05/02/1961	01/03/2017	corretto il ruolo
Gen. B.	SARCINA	Francesco	23/06/1960	01/05/2018	nominativo inserito
Gen. D.	CINIGLIO APPIANI	Ettore	02/01/1956	03/01/2019	nominativo inserito

RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Gen.	PETRAROLI	Ettore	15/10/1958	30/12/2015	nominativo depennato
Col.	RIZZO	Adamo	23/04/1956	24/04/2016	nominativo inserito

RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Gen.	MURRU	Fernando	19/10/1956	20/10/2017	nominativo inserito
Brig. Gen.	CALTAVITURO	Gaetano	06/02/1959	01/03/2018	nominativo inserito
Brig. Gen.	FARRACE	Stefano	02/03/1957	03/03/2018	nominativo inserito
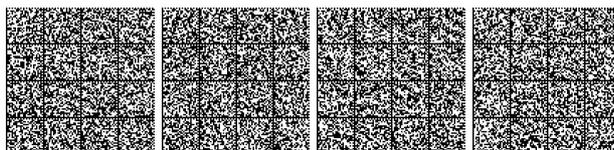
RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Gen.	CAMAIONI	Mario	22/02/1954	23/02/2015	nominativo inserito
Brig. Gen.	BOELLIS	Luigi	15/04/1954	16/04/2015	nominativo inserito
Gen. Isp.	SERNICOLA	Roberto	21/07/1952	22/07/2015	nominativo inserito

RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Gen. B.	FIACCONI	Marcello	16/01/1959	01/06/2017	nominativo inserito
Gen. B.	CORDELLA	Paolo	10/07/1961	31/12/2018	nominativo inserito

RUOLO A ESAURIMENTO DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Col.	CRINO'	Stefano	30/04/1958	01/05/2018	nominativo inserito

RUOLO A ESAURIMENTO DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Col.	LAURENTI	Giampiero	22/08/1959	23/08/2019	nominativo depennato

ARMA DEI CARABINIERI

RUOLO NORMALE

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Gen.C.A.	ESPOSITO	Arturo	19/08/1949	20/08/2014	nominativo inserito
Gen. B.	de MARTINO	Maurizio	04/02/1958	05/02/2018	nominativo depennato

RUOLO SPECIALE (dal 7 luglio 2017 RUOLO SPECIALE A ESAURIMENTO)

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Gen. B.	BANDINELLI	Armando	23/01/1958	24/01/2019	nominativo inserito

RUOLO STRAORDINARIO A ESAURIMENTO

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Ten.	SFRAMELI	Cosimo	22/01/1959	23/01/2019	nominativo depennato
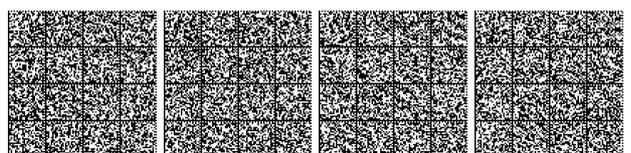
SOTTUFFICIALI IN AUSILIARIA

ESERCITO ITALIANO

RUOLO MARESCIALLI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
1° Mar. Lgt.	TANTILLO	Salvatore	02/09/1956	31/12/2014	nominativo inserito
1° Mar. Lgt.	IPPOLITI	Bruno	02/09/1960	01/07/2016	nominativo inserito
1° Mar. Lgt.	MOTTOLA	Antonio	02/07/1958	01/09/2016	nominativo inserito
1° Mar. Lgt.	TONDOLO	Antonio	17/08/1958	31/12/2016	nominativo inserito
Lgt.	PIAZZA	Mario Vincenzo	27/04/1959	31/12/2016	nominativo depennato
Lgt.	PIPERE	Antonio	17/01/1959	21/08/2017	nominativo depennato
Mar.Ca.	ROBORTELLA	Giuseppe	20/03/1961	02/10/2017	nominativo depennato
Lgt.	RAUZINO	Giovanni Maria	07/09/1961	16/10/2017	nominativo depennato
1° Mar.	MANCINI	Mauro	20/12/1958	31/12/2017	nominativo inserito
1° Mar.	LOMBARDI	Giulio	23/09/1960	31/12/2017	nominativo inserito
Lgt.	SANTONE	Antonio	18/04/1961	31/12/2017	nominativo depennato
Lgt.	ROMANO	Agostino	23/09/1961	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	MACCHIA	Giacomo	04/01/1962	31/12/2017	nominativo depennato
Lgt.	MASSARO	Raffaele	18/01/1962	31/12/2017	nominativo depennato
Lgt	CASTELLANO	Antonio	11/03/1962	31/12/2017	nominativo depennato
Lgt	LAMANNA	Giuseppe	20/03/1962	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	FERRARA	Francesco	01/09/1962	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	MANZELLA	Renato	25/08/1960	01/10/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	MARTIRE	Nicola	27/04/1960	30/11/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	SPAGNOLI	Giorgio	07/02/1961	01/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	TALOCCI	Serafino	28/11/1959	30/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	AMATO	Giovanni	06/01/1961	30/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	CASTELLI	Giuseppe	15/03/1961	30/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	SADOLFO	Mario	17/12/1959	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	SCIALDONE	Salvatore	03/04/1959	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	COLUCCI	Pietro	23/04/1959	31/12/2018	nominativo inserito
Lgt.	LOIERCIO	Rocco	26/06/1959	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	CALANI	Angelo	22/01/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	LANCI	Giuseppe	31/01/1960	31/12/2018	nominativo inserito
Lgt.	SOCIANI	Angelo	05/02/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	DEL VECCHIO	Ugo	06/03/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	TURDO	Giovanni	02/04/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	LA PLACA	Vincenzo	01/05/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	MAURO	Francesco Antonio	11/06/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	PELLEGRINO	Giuseppe Luigi	19/06/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	PESCHECHERA	Oronzo	26/06/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	DEMURTAS	Francesco	09/07/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	DE LEO	Sergio	15/07/1960	31/12/2018	nominativo inserito
Lgt.	MANGANO	Mario	25/07/1960	31/12/2018	nominativo inserito
Lgt.	MURA	Marco	29/09/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	REFOLO	Salvatore	12/12/1960	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	CATARINICCHIA	Carmelo	01/01/1961	31/12/2018	nominativo inserito

1° Lgt.	SIENA	Giovanni	20/02/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	CAMMARANO	Franco	24/02/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	MARIANO	Flavio Vitale	23/03/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Mar. Lgt.	DIODATI	Davide Pasquale	01/04/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	BARISIELLO	Marco	11/04/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	COLIO	Ferruccio	08/04/1962	28/02/2019	nominativo inserito

MARINA MILITARE

RUOLO MARESCIALLI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
1° Mar. Lgt.	FRICANO	Giovanni	26/10/1956	27/10/2016	nominativo depennato
1° Mar. Lgt.	DEGIORGI	Giuseppe Stefano	26/12/1958	31/12/2016	corretto il cognome
1° Lgt.	MATTERA	Vincenzo	31/01/1962	25/10/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	CECATI	Stefano	03/06/1962	25/10/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	TRIPPA	Enzo	23/09/1960	01/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	IMPARATO	Nicola	15/03/1961	29/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	CATTOZZI	Pierantonio	22/06/1961	29/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	CALIENDO	Santolo	13/09/1960	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	CRUCIANI	Massimiliano	06/10/1960	31/12/2017	nominativo inserito
1° Lgt.	IANNOTTA	Luigi	26/02/1962	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	PITARDI	Antonio	12/08/1962	31/12/2017	nominativo depennato

AERONAUTICA MILITARE

RUOLO MARESCIALLI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
1° Mllo Lgt.	CATAPANO	Pietro	27/07/1959	04/07/2016	nominativo inserito
1° Lgt.	D'ANDREA	Paolo	16/06/1962	30/12/2017	nominativo inserito
1° Lgt.	SILVIO	Carmelo	22/07/1961	02/10/2017	nominativo depennato
1° Mllo	DELLA VALLE	Marco	15/12/1960	05/10/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	MATTEUCCI	Stefano	25/12/1961	16/10/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	DELLA ROSSA	Luigi	11/12/1961	31/10/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	SOLINAS	Alessandro	22/06/1960	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	AMATO	Carlo Gianni Mario	08/09/1960	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	RICCI	Raffaele	06/12/1960	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	CARRANO	Antonio	08/05/1961	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	DELLE FONTANE	Michele	15/07/1961	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	POSA	Francesco	07/08/1961	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	DE BENEDICTIS	Michele	15/08/1961	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	LEO	Marco	26/09/1961	31/12/2017	nominativo depennato
Mllo 1^ Cl.	LEO	Rocco	21/11/1961	31/12/2017	nominativo depennato
1° Lgt.	MARIANI	Antonio	02/08/1960	06/08/2018	nominativo inserito
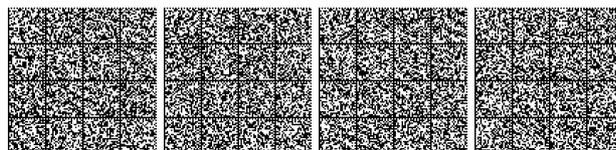
1° Lgt.	D'ONOFRIO	Alfredo	25/03/1961	31/12/2018	nominativo inserito
Lgt.	GALUPPA	Giacomo	02/04/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Mar.	MARTULLO	Domenico	10/04/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	RITROVATO	Luigi	27/03/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	SALVI	Stefano	24/03/1961	31/12/2018	nominativo inserito
1° Lgt.	TOTARO	Domenico	21/03/1961	31/12/2018	nominativo inserito

ARMA DEI CARABINIERI

RUOLO ISPETTORI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Lgt.	MANCUSO	Matteo	16/05/1958	17/05/2018	nominativo depennato

RUOLO SOVRINTENDENTI

Grado	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Ausiliaria	Note
Brig. Ca. Q.S.	DI LORENZO	Angelo	30/11/1958	30/11/2018	nominativo inserito

19A06682

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Assegnazione finanziamenti anno formativo 2019.

Sul sito librari.beniculturali.it della direzione generale biblioteche e istituti culturali è pubblicato il d.d.g. n. 959 del 16 ottobre 2019 di approvazione dei finanziamenti in favore dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche, di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono, inoltre, disponibili i piani di assegnazione delle risorse, che costituiscono parte integrante del suddetto decreto.

Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare:

dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, mail michela.calisse@beniculturali.it

dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, mail valentina.demartino@beniculturali.it

dott.ssa Paola Puglisi, tel. 06 67235082, mail paola.puglisi@beniculturali.it

19A06679

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Solidarietà - società cooperativa a responsabilità limitata», in San Canzian d'Isonzo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1653 d.d. 27 settembre 2019 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Solidarietà - società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in San Canzian d'Isonzo, codice fiscale 00174800318, costituita il giorno 8 settembre 1981 per rogito notaio dott. Armenio Germano di Ronchi dei Legionari, ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Aurora Turco, con studio in Monfalcone, via XXV Aprile n. 36.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

19A06676

Scioglimento della «Coop Jolly Friuli società cooperativa», in Pavia di Udine, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1654 d.d. 27 settembre 2019 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Coop Jolly Friuli società cooperativa» con sede in Pavia di Udine, codice fiscale 02806530305, costituita addì 27 gennaio 2015 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Laura Briganti, con studio in Udine, piazzetta Antonini n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

19A06677

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019).

Nel titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 27, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del *territorio* e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE», leggasi: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del *terrorismo* e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE».

19A06753

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-253) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00